

presenti i quali esigevano, che fosse tolta quella principal cura de' rami
e contentamenti di gran numero di Cittadini. Che questo poi non era di-
vieto nuovo ma vecchissimo, e di tempo in tempo rinnovato colle Leggi, e del
S.^o C., e dello stesso C. di R. dal 1468. fino al 1705. lo primo delle quali
mira bensì a concedergli una autorità amplissima nelle materie proprie
ma ad impedirgli ogni ingerenza anco nelle aliene. Che il termine di le-
gitimo esercizio delle loro incombenze non apriva l'adito all'abuso, o all'
eccesso della Sodeità de' Mag.^{ti} e Reggimenti, poiché questo favoriva,
quanto occorre il pieno effetto della Giustizia. Che il legittimo nel suo vero
significato abbraccia non solo l'abito esteriore dell'Autorità, ma ancora l'inten-
siva essenza della Giustizia. Dal Calepino però spiegarsi il legittimo per
aequum, iustum, convenienter, et secundum legem factum. Che però non suf-
focava da un Mag.^{to} e Reggimento Sub.^o offendarsi l'Ordine Forense, che è
appunto l'abito esteriore dell'autorità perché un'azione fosse legittima, ma
era necessario altresì, che l'azione fosse diretta all'oggetto vero della Giustizia.
Che adunque il legittimo non solamente importava l'ordine, ma il fine ancora
della Legge. Che al legittimo esercizio congiunta essendogli la parola delle in-
combenze, era chiaro, che questo esercizio legittimo doveva max. rinchiuso dentro
i limiti di quanto a ciascuno incombeva; il che era lo stesso, che fissare i ter-
mini della sua autorità competente, o per Legge, o per Consuetudine a ciasche-
duno. Che al legittimo opponendosi l'illegittimo, e alle incombenze, l'incom-
petenza, tutto ciò che usciva dai confini proprii era respinto come punito alla
Comerione, e alla censura de' Tori superiori, con questa distinzione, che se usciva
per malizia colpevole, e rea degli uomini costituiti ne Mag.^{ti} cadeva sotto
il Castigo del C. di R., e de' suoi Tribunali interni; e se per innocente opinio-
ne de' Giudici, il gravato avea l'antico, e sempre usato rimedio dell'ap-
pellazione. Che appunto i delitti di abuso di Sodeità avendo un carattere
de più enormi perché sovvertono col manto della potenza l'amministrazione
della Giustizia, e tendono a quella violenza ed appropriazione, che offende
la più odiosa, ed anche la più infera alla quiete de' Popoli devono
considerarsi delitti di stato, e per vindiabili da quella mano suprema
a cui è commessa la somma cura ed autorità circa la Sub.^o tranquillità,
la disciplina, e la moderazione dell'Ordine Senzioso, e l'osservanza delle
Leggi concernenti gli oggetti essenziali di Stato. Che finalmente
il pensare altrimenti sarebbe appoggiare alla Legge un fine inaudito e
contra-